

**COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO**  
*Provincia di Padova*

**REGOLAMENTO DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE  
DENOMINATO "MEDIO BRENTA"**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 29/11/2002)

NOVEMBRE 2002

Art. 1.  
DEFINIZIONE.

Il Distretto di protezione civile denominato Medio Brenta è costituito dai comuni di Campodoro, Campo san Martino, Curtarolo, Limena, Piazzola sul Brenta, san Giorgio in Bosco, Villafranca Padovana.

Art. 2.  
OBIETTIVI DEL DISTRETTO.

Il Distretto si propone gli scopi di:

- a) Individuare sul territorio aree omogenee su cui razionalizzare la disponibilità di mezzi e attrezzature;
- b) Favorire eventuali accordi tra i comuni all'interno del distretto per una gestione coordinata delle attività di protezione civile;
- c) Consentire una più efficace gestione locale dell'emergenza;
- d) Coordinare la presenza del volontariato di protezione civile, soprattutto in relazione alla formazione alla partecipazione alla colonna mobile.

Art. 3.  
COMUNE REFERENTE.

Il Comune individuato come referente dal Comitato dei Sindaci svolge la funzione di riferimento amministrativo per il Distretto.

Spetta al Comune referente mettere a disposizione del Distretto un ufficio di segreteria con funzione di raccordo tra i Comuni del Distretto stesso e verso le amministrazioni, tra cui la Provincia, per tutte le attività che sono proprie del Distretto.

In particolare spetta alla segreteria del Distretto:

- a) Individuare gli spazi per le riunioni degli organi del distretto
- b) Predisporre e trasmettere le convocazioni per le riunioni degli organi del Distretto;
- c) Verbalizzare le riunioni del Comitato dei sindaci;
- d) Trasmettere ai singoli Comuni le comunicazioni indirizzate al Distretto e viceversa;
- e) Effettuare gli adempimenti di sua pertinenza conseguenti alla decisione del Comitato dei sindaci.

Art. 4.  
ORGANI DEL DISTRETTO

Sono organi del Distretto:

- a) Il Comitato dei sindaci;
- b) Il Comitato dei coordinatori;

Art. 5.  
COMITATO DEI SINDACI

Il Comitato dei sindaci è costituito dai sindaci (o loro delegati) dei Comuni del Distretto.

Partecipa, inoltre, al Comitato dei Sindaci con compiti di raccordo il Coordinatore referente dei volontari del distretto.

Il Comitato ha il compito di definire le politiche del distretto promuovendo attività e iniziative volte a migliorare l'organizzazione e la cultura della protezione civile sul territorio.

Il Comitato nomina un proprio presidente e di un vicepresidente, nonché concorda la funzione di Comune referente.

Il presidente (o vicepresidente in sua assenza) convoca e presiede il Comitato dei sindaci:

- a) Almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- b) Quando lo richiedano almeno due membri del Comitato;
- c) Quando lo richieda la Provincia.

Di norma la convocazione, qualora non rivesta carattere di urgenza, avviene entro 20 giorni dalla richiesta.

Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse per conoscenza alla Provincia che, se opportuno o richiesto, può partecipare al Comitato con una propria rappresentanza.

Art. 6.  
COMITATO DEI COORDINATORI

È costituito dai coordinatori dei gruppi comunali e dai presidenti di quelle associazioni che, presenti sul territorio, effettuano per statuto attività prevalente di protezione civili, comunque iscritti all'apposito albo regionale di Protezione Civile.

Il comitato dei Coordinatori ha i seguenti compiti di indirizzo ed organizzativi:

- a) Concordare l'attività formativa ed addestrativa comune ai Gruppi;

- b) Individuare la capacità del distretto relativamente alla colonna mobile definendo, inoltre, la catena di chiamata per l'attivazione della colonna mobile;
- c) Proporre iniziative utili ad una più efficace organizzazione della protezione civile ed alla diffusione della cultura di protezione civile sul territorio.

Il Comitato elegge tra i membri il coordinatore referente e il vice coordinatore.

Il Comitato individua, inoltre, un segretario che può essere scelto tra i membri del Comitato o essere individuato al di fuori dello stesso tra i volontari di protezione civile del distretto.

Il Coordinatore referente presiede il Comitato dei Coordinatori e l'Assemblea dei Volontari.

Partecipa inoltre al Comitato dei sindaci con compiti di raccordo e funge da punto di riferimento per le attività di riferimento organizzate dalla Provincia del distretto.

Il segretario verbalizza le sedute del Comitato e dell'Assemblea dei volontari e trasmette copia del verbale al segretario del distretto per la trasmissione agli altri organi.

Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse anche alla Provincia che, se opportuno o richiesto, può partecipare al Comitato con una propria rappresentanza.

#### Art. 7.

#### L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE.

Ogni Comune o Unione ha attivo un ufficio di protezione civile ed ha individuato un funzionario responsabile. Tale Ufficio ha il compito di seguire tutte le attività tecnico-amministrative del Comune o Unione tra cui la redazione e l'aggiornamento del piano comunale, il raccordo tra l'Amministrazione e l'eventuale Gruppo di volontariato. Tale Ufficio, in accordo con i rispettivi Uffici degli altri Comuni o Unioni, curerà l'aggiornamento dell'elenco delle risorse dei mezzi e materiali a disposizione del Comune per l'attività di protezione civile e fornirà copia di tale censimento a tutti i corrispondenti Uffici degli altri Comuni o Unioni. I responsabili dei citati Uffici avranno cura di raccordarsi tra loro per quanto opportuno anche dando vita ad incontri periodici o secondo necessità.

#### Art. 8

#### ASSEMBLEA DEI VOLONTARI.

È costituita da tutti i volontari del distretto e può venire convocata su richiesta del Comitato dei coordinatori o del Comitato dei Sindaci o della Provincia per accogliere indicazioni e proposte sulla programmazione delle attività dei volontari del distretto ed informare su ogni iniziativa ed evento che sia necessario o opportuno divulgare.

Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse anche alla Provincia che, se opportuno o richiesto, può partecipare all'assemblea con una propria rappresentanza.

#### Art. 9.

#### MUTUO SOCCORSO

In caso di emergenza nei territori contermini i comuni che fanno parte del distretto sono tenuti ad attività di mutuo soccorso attraverso la messa a disposizione in via temporanea quanto meno dei mezzi ed attrezzature concesse in comodato d'uso dalla Provincia e attraverso la disponibilità all'impiego dei propri volontari anche negli altri comuni del distretto secondo le opportune procedure di attivazione, fatte salve priorità di intervento in sede locale.

#### Art. 10.

#### NORMA FINALE

Per quanto riguarda il funzionamento degli organi, per le parti non disciplinate dal presente regolamento, si rinvia, per quanto compatibile, al regolamento del Consiglio Comunale del Comune referente.